

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2096)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1986

Proroga del termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, ulteriori modifiche della legge 1° dicembre 1984, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia, ed estensione di talune agevolazioni al territorio della provincia di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — Il regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia con la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, prorogato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e da ultimo con l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge 28 febbraio 1986, n. 45, andrà a scadere il 31 dicembre 1986. Si pone, quindi, in termini di urgenza, il problema di accertare le con-

dizioni attuali dell'area isontina, fortemente condizionata dalla sua esposizione geopolitica, che costituisce tuttora un grosso ostacolo ad uno sviluppo armonioso delle attività produttive e che rappresenta una grave limitazione all'espansione economica.

La legge del 1948 si è rivelata uno strumento di intervento particolarmente significativo ed è necessario rivitalizzarla, da un la-

to prorogando il regime di zona franca per un tempo sufficientemente lungo che consenta di dare certezza ai settori interessati — ulteriori interventi a carattere transitorio sarebbero del tutto inidonei —, dall'altro aggiornando il testo della legge con alcune modifiche suggerite dalle precedenti applicazioni e dalle riscontrate nuove esigenze.

Si deve mettere in evidenza che le mutilazioni territoriali e gli impoverimenti economici causati sul confine orientale dal Trattato di pace del 1947 influiscono ancora negativamente sul territorio isontino, nonostante le prospettive aperte dall'Accordo di Osimo del 1975, tuttora peraltro bloccato nella sua potenzialità operativa in dipendenza delle difficoltà in cui continua a dibattersi l'economia della confinante Repubblica jugoslava.

Non ancora avviata una valida corrente di traffici e scambi con i Paesi dell'Est, la provincia di Gorizia, avente ora meno di 145.000 abitanti, ha risentito più di altri centri nazionali delle crisi economiche degli anni trascorsi, anche a causa delle difficoltà di inserimento nel mercato interno e su quello europeo, perdendo in periodi recenti diverse migliaia di posti di lavoro, di cui oltre 2.500 nel solo perimetro dal Capoluogo.

Il presente disegno di legge è finalizzato a favorire la ripresa socio-economica ed occupazionale della provincia isontina.

L'articolo 1, in concomitanza con l'imminente scadenza (31 dicembre 1986) della legge n. 700 del 27 dicembre 1975, dispone la proroga del regime agevolativo fino al 31 dicembre 1989, termine considerato come durata minima occorrente per l'avvio di iniziative idonee sul piano economico-sociale e proficue per il rilancio imprenditoriale sul territorio.

Il primo comma dell'articolo 2 ha lo scopo di eliminare le restrizioni « economiche e valutarie » inizialmente previste dalla legge n. 1438 del 1948.

L'orientamento, manifestatosi nell'applicazione di tale legge, di far rientrare tra i suddetti divieti anche i cosiddetti « contingenti nazionali », si è mostrato negativo per lo sviluppo economico della zona franca di Gorizia, essendosi tra l'altro ostacolata o

impedita l'introduzione dei contingenti tessili della tabella « A », aventi rilevanza, oggi in particolare, per il recupero produttivo ed occupazionale del locale complesso del cesato Cotonificio triestino.

Il secondo comma dello stesso articolo 2 intende risolvere, in linea con le esigenze espresse dalle stesse amministrazioni statali, l'annoso problema dell'identificazione giuridica del cosiddetto « territorio limitrofo alla zona franca », di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge del 1948.

L'identificazione dell'espressione « territorio limitrofo » con la « residua parte del territorio della provincia di Gorizia », si rende necessaria per consentire l'utilizzo dei contingenti della tabella « A » (e di essi soltanto) ai cittadini della parte della provincia classificati come appartenenti al suddetto « territorio limitrofo ».

La disposizione proposta appare del tutto giustificata ove si tenga conto delle seguenti circostanze:

a) la superficie della provincia di Gorizia, già significativamente definita « la provincia francobollo d'Italia », ospita soltanto 144.726 abitanti (v. dati censimento dell'ottobre 1981), cioè l'equivalente umano di un modesto quartiere metropolitano, soggetti, tra l'altro, a costante diminuzione in questi ultimi anni;

b) sin dal 1948, compatibilmente con le disponibilità contingenti via via previste dalle leggi di modifica e proroga dell'originaria legge di zona franca, i contingenti sono ripartiti fra la popolazione dell'intera provincia, sia pure con differenze tra zona « privilegiata » (vedi articolo 1 della legge n. 1438 del 1948) e zona « limitrofa », dovute alla carenza di sufficienti disponibilità;

c) il secondo comma del vigente Regolamento per la ripartizione dei contingenti agevolati di zona franca (della tabella « A »), approvato dal Ministero dell'industria con foglio n. 220585, del 21 aprile 1972, costituisce un precedente di particolare rilievo ai fini della auspicata identificazione;

d) la definizione « territorio limitrofo » ha rilevanza nei Trattati internazionali che,

attraverso appositi accordi, regolano il traffico di persone, merci e servizi tra contermini zone di frontiera. Per la provincia di Gorizia, l'Accordo italo-jugoslavo « per il regolamento del traffico . . . tra le aree limitrofe » di frontiera, firmato tra i due Governi a Udine il 15 maggio 1982, con esplicito e significativo richiamo all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, prevede per il versante italiano, come contropartita di quanto riconosciuto per il versante jugoslavo, l'intero territorio della provincia di Gorizia, con esclusione del solo comune di Grado, avente peraltro parte del proprio territorio e della propria popolazione su terraferma.

L'articolo 3, tenuto conto della proroga all'anno 1989 del regime agevolativo, prevede un aggiornamento delle tabelle « A » e « B » disponendo la sostituzione di quelle precedenti, per alcuni aspetti ormai inadeguate.

Il primo comma dell'articolo 4 prevede una modifica del cosiddetto dispositivo di variazione quantitativa e qualitativa dei contingenti, già inserito nella legge n. 700 del 1975.

Al riguardo è da notare che tale dispositivo si prefiggeva lo scopo di mantenere integro, per tutti i 10 anni di durata della legge, il potenziale di agevolazioni (esenzioni dai dazi, dalle imposte comunitarie di prelievo, eccetera) reso disponibile al 1° gennaio 1976.

In concreto, le variazioni qualitative e quantitative alle tabelle sarebbero state concesse a titolo di compensazione dei valori d'esenzione che fossero nel tempo decaduti a causa dei nuovi livellamenti daziari stabiliti dalla Comunità economica europea o quale elemento e controvalore di scambio tra un contingente rinunciato ed uno di nuova concessione.

Senonchè, dal 1976 ad oggi, tali previsioni sono state sconvolte dalla realtà del mercato internazionale, caratterizzata dai forti aumenti intervenuti sui costi base dei prodotti e delle materie prime.

Ne è conseguito che, pur in presenza di dati costanti o diminuiti rispetto al 1976, il potenziale delle esenzioni daziarie riconoscibili a Gorizia alla data odierna risulta aritmeticamente superiore a quello iniziale, renden-

do formalmente impraticabili le variazioni alle tabelle dei contingenti, che appaiono invece indispensabili per consentire che la zona franca mantenga in concreto effettive capacità di incentivazione.

Per ovviare al blocco operativo che la zona franca di Gorizia subisce per il suddetto aumento, nominale e non reale, delle sue agevolazioni correnti, si rende necessaria una modifica del quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 700 del 1975, tesa a consentire che il tetto delle agevolazioni da prendere a riferimento per le variazioni sia quello in atto nell'anno di presentazione della proposta di variazione, salvo restando come tetto minimo garantito per tutta la durata della nuova legge quello delle agevolazioni dell'anno di entrata in vigore.

Il testo in esame presuppone che il correlativo dispositivo si espliciti attraverso confronti tra la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della valutazione del tetto delle agevolazioni di zona franca. Si è stabilito che le agevolazioni da comparare siano quelle « potenziali », cioè le massime possibili in zona franca, e non quelle cosiddette « reali », che con certe impostazioni di conto potrebbero essere molto più basse.

Il secondo comma dell'articolo 4 prevede una integrazione della giunta della Camera di commercio di Gorizia nello svolgimento delle funzioni attinenti al servizio di contingentamento e ripartizione dei prodotti ed ha lo scopo di coinvolgere più attivamente le autorità locali nella gestione del servizio.

L'articolo 5 modifica le modalità di determinazione del diritto di prelievo spettante alla Camera di commercio per l'espletamento del servizio di contingentamento e ripartizione dei prodotti agevolati, nell'intento di rendere la determinazione più aderente al costo effettivo del servizio e consentire un adeguamento più rapido alle vicende variabili delle effettive riscossioni: spetterà alla stessa giunta della Camera di commercio, integrata con un rappresentante della Regione, stabilire la misura del diritto con apposita delibera, soggetta ad approvazione del Mini-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro delle finanze.

L'articolo 6 estende al territorio della provincia di Trieste e per la stessa durata di operatività del provvedimento, le agevolazioni concernenti la zona di Gorizia, limita-

tamente ad alcuni prodotti energetici e combustibili, per cui l'estensione si ravvisa opportuna anche per evitare di creare squilibri troppo marcati tra territori confinanti e distorsioni del regime di mercato.

L'articolo 7 detta la norma finanziaria di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le agevolazioni in materia doganale e di imposte di fabbricazione ed erariali di consumo previste dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226, 2 febbraio 1967, n. 7, di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, 27 dicembre 1973, n. 846, 21 dicembre 1974, n. 693, e 27 dicembre 1975, n. 700, e con l'integrazione apportata dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1965, n. 28, sono prorogate al 31 dicembre 1989, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è sostituito dal seguente:

« Restano in vigore, nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci ai fini della polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio e della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale ».

2. Il territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, si identifica con la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.

Art. 3.

1. Le tabelle A e B previste dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi su motivata proposta della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle di cui ai commi precedenti potranno essere modificati quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di presentazione della proposta di variazione, fermo restando come valore minimo garantito quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali dell'anno di entrata in vigore della presente legge. La variazione avrà decorrenza dalla data del decreto ».

2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 novembre 1975, n. 700, è sostituito dal seguente:

« Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge, previsto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è svolto dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata da sei rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, di cui due della minoranza, da sei rappresentanti del comune di Gorizia, di cui due della minoranza, e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

Art 5.

1. I primi tre commi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono sostituiti dai seguenti:

« È riconosciuta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

La misura del diritto è determinata con deliberazione della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi del quinto comma dell'articolo 3 e da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia.

La deliberazione è sottoposta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze; l'approvazione si intende positivamente espressa decorsi sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Il diritto non potrà comunque determinarsi in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare dei tributi non applicati; all'accertamento ed alla riscossione del diritto di prelievo provvede la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, sulla base dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalità stabilite dal Ministero delle finanze ».

Art. 6.

1. Il regime agevolativo della zona di Gorizia di cui all'articolo 1 è esteso alla provincia di Trieste, per la durata di operatività della presente legge, con riguardo ai contingenti della tabella A, limitatamente al prodotto contraddistinto con il numero 13 aumentato del 60 per cento ed ai prodotti contraddistinti con i numeri 14 e 15 per le stesse quantità ivi previste, nonché per il prodotto contraddistinto con il numero 17 della tabella B.

2. I criteri per la ripartizione e l'assegnazione dei contingenti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, si prov-

vede, quanto a lire 4 miliardi per il 1987 ed a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia ». Quanto al residuo importo di lire 6 miliardi per l'anno 1987 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, per lire 3,5 miliardi nell'anno 1987 e per lire 3 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989, nonchè a carico del fondo di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, per lire 2,5 miliardi nell'anno 1987 e per lire 2 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 1

TABELLA A

N. progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Bestiame bovino (resa 50 per cento) e/o carni macellate fresche anche refrigerate e congelate	tonn.	3.000
2	Burro e grassi alimentari	tonn.	750
3	Olii alimentari	tonn.	800
4	Caffè	tonn.	650
5	Zucchero	tonn.	2.500
6	Birra di produzione nazionale	Hl	15.000
7	Birra di produzione estera	Hl	3.000
8	Pesce preparato e comunque conservato	tonn.	500
9	Funghi	tonn.	1
10	Legumi secchi	tonn.	50
11	Distillati da canna e da cereali	Ha	1.000
12	Legname per costruzione e lavoro	Hc	3.000
13	Benzina	Hl	300.000
14	Gasolio per autotrazione	Hl	200.000
15	Lubrificanti	tonn.	500
16	Mais	tonn.	3.000
17	Crusca	tonn.	500
18	Orzo	tonn.	1.500
19	Gasolio e olio combustibile fluido per uso domestico	tonn.	50.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato 2

TABELLA B

N. progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Zucchero	tonn.	8.000
2	Cacao	tonn.	800
3	Burro di cacao	tonn.	350
4	Glucosio	tonn.	3.000
5	Spiriti	Ha	4.000
6	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, eccetera; acciai legati	tonn.	30.000
7	Rottami di ferro: ferro-leghe	tonn.	3.000
8	Lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	tonn.	2.000
9	Tubi di ghisa, di ferro o di acciaio e loro accessori	tonn.	200
10	Alluminio e leghe varie	tonn.	200
11	Lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio	tonn.	500
12	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	Hc	25.000
13	Acquaragia	tonn.	110
14	Albumina	tonn.	5
15	Coloranti chimici	tonn.	45
16	Carta e cartoni	tonn.	20.000
17	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi, fluidi	tonn.	30.000
18	Filati di cotone, non pregiati per la vendita al minuto	Kg.	2.500.000
19	Tessuti di cotone greggio	Kg.	3.500.000
20	Filati di fibre tessili, sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, di fiocco, greggi	Kg.	300.000
21	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali di fiocco, greggi	Kg.	700.000
22	Latte in polvere	tonn.	300
23	Solventi	tonn.	300
24	Pigmenti	tonn.	200
25	Resine naturali e sintetiche	tonn.	500
26	Colle sintetiche	tonn.	300
27	Inchiostri tipografici	tonn.	40